



TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO

DECRETO EX ART. 12 L. 3/2012
Accordo di composizione della crisi

Il Giudice,

Visto il ricorso depositato in data 22.06.2022 da OLIVIERI GIAMMAURO, nato il 25 ottobre 1959 in Sant'Elpidio a Mare e residente in Porto Sant'Elpidio alla Via Calabria numero 22 (C.F.: LVR GMR 59R25 I324P), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Chioini del foro di Fermo (C.F.: CHN FRZ 59D28 G921T) ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso il suo studio sito sempre in Porto Sant'Elpidio, alla Via Tunisia numero 3 interno 10, giusta delega in atti, ai sensi dell'art. ex artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato;

Premesso che:

- con decreto del 17-20.10.2022, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 e della completezza della documentazione prodotta, è stata fissata in data 22.12.2022 l'udienza per l'eventuale omologa ai sensi degli artt. 10 e 11 L. 3/2012, disponendosi, altresì, sino alla definitività dell'eventuale decreto di omologazione del piano, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2 , L. 3/2012, la sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare R.G. 184/2014 E.I. pendente dinanzi al Tribunale di Fermo;
- l'O.C.C. dott. Marco Berdini ha depositato in data 15.12.2022 relazione sull'esito dei voti (cfr. pagg. 2,3 della relazione), dando atto che l'accordo era stato raggiunto con il 61,61% dei consensi ai sensi dell'art. 11 c. 2 legge 3/2012;
- all'udienza fissata il ricorrente ha insistito per l'omologa dell'accordo;
- l'O.C.C. dott. Marco Berdini ha depositato in data 18.01.2023 "Relazione ex art. 12, c.1 L. 3/2012 e attestazione definitiva sulla fattibilità del piano – procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento Olivieri Giammauro";
- esaminati gli atti, ha emesso il seguente



DECRETO

Rilevato che:

- la proposta di accordo che OLIVIERI GIAMMAURO ha formulato prevede una percentuale di soddisfazione dei crediti privilegiati, da ritenersi non irrisoria;
- nello specifico il piano prevede: il pagamento integrale dei costi della procedura, in prededuzione, a favore dell'OCC per l'importo di Euro 14.950,65 (come da allegato preventivo) oltre alla stima delle spese di omologazione pari ad Euro 1.000,00; il pagamento integrale di Euro 17.391,60 rappresentate dalle spese in prededuzione sostenute dalla Carifermo Spa (oggi Prelios Credit Solution spa mandataria di Buonconsiglio4 Srl) nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 180/2014 pendente presso il Tribunale di Fermo; il pagamento di Euro 98.095,70 pari al 61% del credito di Euro 160.812,62 vantato dalla Carifermo Spa (oggi Prelios Credit Solution spa mandataria di Buonconsiglio 4 S.r.l.) e garantito da ipoteca volontaria su tutti i beni immobili di proprietà del debitore, iscritta in data 04/08/2010 – Reg. Part. 1533 Reg. Gen. 6315, con conseguente degradazione al chirografo della restante quota pari al 39%, pari ad Euro 62.716,92, con percentuale di soddisfacimento pari al 2%; il pagamento di Euro 34.558,93, pari al 21% del credito di Euro 164.566,35, vantato dalla Carifermo Spa (oggi Prelios Credit Solution spa mandataria di Buonconsiglio 4 S.r.l.) e garantito da ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili di proprietà del debitore, iscritta in data 28/08/2013 – Reg. Part. 585 Reg. Gen. 3872, con conseguente degradazione al chirografo della restante quota pari all'79%, pari ad Euro 130.007,42, con percentuale di soddisfacimento pari al 2%; il pagamento di Euro 708,17 pari al 17% del credito di Euro 4.165,72 vantato da Italsform srl e garantito da ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili di proprietà del debitore iscritta in data 30/01/2014 – Reg. Part. 63 Reg. Gen. 644, con conseguente degradazione al chirografo della restante quota pari all'83%, pari ad Euro 3.457,55, con percentuale di soddisfacimento pari al 2%; il pagamento di Euro 870,25, pari al 17% del credito di Euro 5.119,14 vantato da Laser Team srl e garantito da ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili di proprietà del debitore iscritta in data 30/01/2014 – Reg. Part. 64 Reg. Gen. 645, con conseguente degradazione al chirografo della restante quota pari all'83%, pari ad Euro 4.248,89, con percentuale di soddisfacimento pari al 2%; il pagamento di Euro 11.515,04, pari al 16% del credito di Euro 71.968,98, vantato dalla Banca Popolare di Ancona spa (oggi Hoist Italia srl mandataria di Marathon Spv srl) e garantito da ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili di proprietà del debitore iscritta in data 17/04/2014 – Reg. Part. 371 Reg. Gen.



2944 con conseguente degradazione al chirografo della restante quota pari all'84%, pari ad Euro 60.453,94 con percentuale di soddisfacimento pari al 2%; il pagamento di Euro 21.809,70, pari al 13% del credito di Euro 167.766,96, vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro spa (oggi Hoist Italia Srl mandataria di Giove Spv srl) e garantito da ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili di proprietà del debitore iscritta in data 19/05/2014 – Reg. Part. 456 Reg. Gen. 3522, con conseguente degradazione al chirografo della restante quota pari all'87%, pari ad Euro 145.957,26, con percentuale di soddisfacimento pari al 2%; il pagamento di euro 1.939,82, pari al 5% del credito con privilegio generale di Agenzia delle Entrate, ammontante ad Euro 38.796,46; il pagamento di complessivi euro 1.305,05, pari al 5% ed al 2% di singoli irrisori crediti con privilegio generale vantati da Agenzia Entrate-riscossione; il pagamento di Euro 967,32 pari al 5% dei crediti con privilegio generale vantati da Inps, ammontante ad Euro 19.346,37; il pagamento di Euro 2.501,26, pari al 5% dei crediti con privilegio generale vantati da Mediocredito Centrale, ammontante ad Euro 50.025,15; il pagamento del 2% dei restanti crediti chirografari e/o ipotecari con riferimento alla parte insoddisfatta integralmente degradata al chirografo, come da dettaglio sopra specificato (Cfr. pag. 8 e 9 dell'allegato 2), relazione OCC del 18.01.2023);

- quanto alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, il piano prevede il pagamento di tutti i debiti, nelle percentuali di cui sopra, e delle spese di procedura a mezzo assegno circolare o bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla stipula dell'atto di compravendita dell'immobile come *infra* indicato, che verrà stipulato entro 60 giorni della definitività dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito, e pertanto, il soddisfacimento dei creditori avverrà in unica soluzione al massimo entro 90 giorni dalla definitività dell'omologazione dell'accordo di composizione della crisi;

- a garanzia della proposta di accordo il richiedente ha fornito l'offerta irrevocabile di acquisto condizionata di tutti gli immobili di proprietà dello stesso, nell'attualità oggetto di procedura di esecuzione immobiliare, al prezzo di Euro 214.000, avanzata dal figlio Olivieri Marco, avente autonomo nucleo familiare (cfr. all. 94 della Relazione particolareggiata OCC); alla proposta sono state allegate inoltre - a dimostrazione dell'attendibilità e sostenibilità economica della stessa offerta irrevocabile di acquisto – le dichiarazioni dei redditi del figlio del ricorrente, Olivieri Marco, degli ultimi tre esercizi (Cfr. all.ti 98 e 101 Relazione Particolareggiata OCC), dalle quali emergono redditi di lavoro di ammontare significativo, derivanti dal rapporto in corso con club calcistici, essendo lo stesso calciatore professionista;



- detta proposta appare in ogni caso compatibile con le disponibilità attuali del ricorrente;
- con il decreto del 20.10.2022 sopra richiamato è già stata valutata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, non essendo il ricorrente soggetto fallibile (la ditta individuale di cui era titolare, la “C.O.R di Olivieri Giammauro” risulta cancellata in data 14 febbraio 2014 (cfr. all. 1 ricorso introduttivo)), svolgendo lo stesso attualmente lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato part-time, e non avendo il medesimo fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad uno dei procedimenti previsti dalla legge 3/2012 (e quindi non avendo subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis);
- il nucleo familiare è composto dall’istante, dalla moglie e da uno dei figli Olivieri, che svolge attività lavorativa con redditi discontinui tali da non consentirgli di essere economicamente autosufficiente (nell’anno 2020 il reddito ammontava ad euro 4.551,00) , mentre la coniuge è percettrice di pensione di invalidità ammontante a euro 500,00 circa, fonti di reddito tutte necessarie a sostenere le spese familiari essenziali, ammontanti a complessivi euro 1330,00 mensili (cfr. pag. 11 relazione particolareggiata O.C.C.);
- il sig. Olivieri non possiede beni mobili registrati ed è titolare unicamente per intero degli immobili siti nel comune di Porto Sant’Elpidio (FM) contraddistinti al 1) Foglio 8, particella 275, sub. 4, Cat. A/2, Classe 2, Cons.6,5, Rendita 402,84;2) Foglio 8, particella 275, sub. 6, Cat. A/2, Classe 2, Cons.5,5, Rendita 340,86; 3) Foglio 8, particella 275, sub. 7, Cat. c/6, Classe 3, Cons. 17 mq, Rendita 56,19, oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G. 184/2014 E.I. sopra citata e pendente dinanzi al Tribunale di Fermo, sospesa con decreto del 20.10.2022;
- dalla documentazione prodotta e dalla relazione dal gestore dell’O.C.C. è emerso altresì che il sig. Olivieri non ha fruito di una precedente esdebitazione e non risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- va del resto evidenziato che l’accordo di ristrutturazione, a differenza di quanto avviene per il piano del consumatore, non richiede una valutazione sulla colpa del debitore nell’assunzione dell’indebitamento o sulla sua meritevolezza;
- infatti l’art. 7, al secondo comma, d-ter) è riferito esclusivamente al piano del consumatore e prevede come causa di inammissibilità della procedura l’aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, mentre per l’accordo, il comma d-quater) dello stesso art. 7, si limita ad indicare quale



condizione di inammissibilità l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

- nel caso di specie non vi sono elementi per affermare che l'elevata posizione debitoria, riferita allo svolgimento dell'impresa con la ditta individuale ormai cessata fin dal 2014, sia stato frutto di atti dolosamente posti in essere dal sig. Olivieri in frode ai creditori;

- conclusivamente, alla luce di quanto esposto, sussistono le condizioni per omologare l'accordo di ristrutturazione, in assenza di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c., e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, che, qualora sussistenti, avrebbero implicato la necessità del loro pagamento integrale, come prevede l'art. 12, comma 2, l. 3/2012;

p.q.m.

visto l'art. 12, comma 2, l. 3/2012,

omologa

l'accordo di ristrutturazione proposto da OLIVIERI GIAMMAURO, nato il 25 ottobre 1959 in Sant'Elpidio a Mare e residente in Porto Sant'Elpidio alla Via Calabria numero 22 (C.F.: LVR GMR 59R25 I324P);

dispone

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati e reso noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Fermo (ove ancora possibile);

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione depurata dei dati sensibili nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all' articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

avverte

altresì che gli effetti dell'accordo omologato verranno meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' art. 7, comma 1, terzo periodo;

dispone

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale dovrà essere versata la somma prevista quale apporto di terzi, provvedendo ai pagamenti secondo quanto previsto nel piano;



dispone

infine che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 12 e 13 e ss. l. 3/2012 assistendo il debitore nell'esecuzione del piano e relazionando al Tribunale circa il corretto adempimento degli accordi ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano.

Si comunichi.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale

Così deciso in Fermo, il 23/01/2024

Il Giudice

dott.ssa Sara Marzialetti

